

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 2300 del 11 OTT. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gagliotta**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI.

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DOVUTE PER SENTENZA N.° 773/2015
PER RISARCIMENTO DANNI DECESSO IACHININOTO ERIKA. Aut. Spesa €.236.002,35**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 OTT. 2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 11 OTT. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

CHE il 26.4.2016 veniva notificato all'ASP da parte dei coniugi Iachininoto/Pulino **atto di citazione in appello per la data 22.7.2016 avanti la Corte d'Appello di Catania** chiedendo il riconoscimento del danno nella misura pretesa in primo grado, pari ad €, 4.000.000,00 ritenendosi non soddisfatti dall'accoglimento parziale della domanda iniziale;

CHE la **Amissima Assicurazioni S.p.A. proponeva anch'essa appello** avverso la sentenza n.° 773/2015 del Tribunale di Ragusa ritenendola viziata nella formazione della decisione in quanto non ha tenuto in debito conto la contraddittorietà tra la CTU espletata nel corso del giudizio civile di primo grado e quella esperita nel procedimento penale dal Medico legale incaricato del PM e che ha escluso ogni responsabilità dei medici;

CHE si costituiva nel giudizio di appello anche la ASP di Ragusa a tutela delle proprie ragioni tra cui la manleva della Amissima S.p.A.;

CHE la ASP e la Amissima Assicurazioni S.p.A. chiedevano la riforma della sentenza previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa;

Visto l'Atto di Pignoramento notificato dalla controparte in data 20.6.2016 ed acquisito al prot. n.° E 0016965 i cui termini sono prossimi alla scadenza;

CHE nelle cause riunite iscritte al n.° 602/2016 RG e n.° 612/2016 RG veniva resa ordinanza della Corte di Appello in data 22.09.2016 che rigettava le istanze di sospensione parziale della efficacia esecutiva della sentenza non ritenendo sussistente un pregiudizio della Azienda e ritenendo addirittura probabile l'accoglimento del gravame avuto riguardo ai rilevati mossi alla CTU medico legale sotto l'aspetto formale e sostanziale;

Vista la nota Port. n.° U 0024660 del 28.09.2016 di comunicazione alla Amissima da parte della ASP della necessità di procedere al pagamento della somma precettata per la quale è attivo atto di pignoramento, rammentando che le spese legali sono anch'esse a carico della Amissima;

Considerato che la sentenza 773/2015 del Tribunale di Ragusa pone a carico delle parti soccombenti, da pagare per il tramite dell'Erario, le spese di giudizio pari a €. 23.184,00 al lordo dell'IVA e C.P.A. e spese generali come per legge, (€. 1.155,00 per spese vive + €. 16.000,00 per compensi ed accessori come per legge) salvo il diritto di rivalsa spettanti agli assicurati;

Precisato che il delle sopra dette somme viene fatto dalla Azienda per evitare una azione esecutiva probabile in suo danno con aggravio di spese con animo di rivalsa sia sulla Amissima Assicurazioni che nei confronti degli altri coobbligati ove si rendesse necessario sia per economia di giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento dell'importo risarcitorio come sopra determinato quanto ad €. 212.818,35 per interessi e rivalutazione e quanto ad €. 23.184,00 per spese di giudizio liquidate in sentenza riservarsi di pagare all'erario allorquando ne verrà fatta espressa richiesta, rivalendosi sulla Amissima Assicurazioni S.p.A.;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutti i motivi quanto esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Approvare la spesa necessaria complessiva di €. 236.002,35** per somme dovute giusta

CHE il 26.4.2016 veniva notificato all'ASP da parte dei coniugi Iachininoto/Pulino **atto di citazione in appello per la data 22.7.2016 avanti la Corte d'Appello di Catania** chiedendo il riconoscimento del danno nella misura pretesa in primo grado, pari ad €, 4.000.000,00 ritenendosi non soddisfatti dall'accoglimento parziale della domanda iniziale;

CHE la **Amissima Assicurazioni S.p.A. proponeva anch'essa appello** avverso la sentenza n.° 773/2015 del Tribunale di Ragusa ritenendola viziata nella formazione della decisione in quanto non ha tenuto in debito conto la contraddittorietà tra la CTU espletata nel corso del giudizio civile di primo grado e quella esperita nel procedimento penale dal Medico legale incaricato del PM e che ha escluso ogni responsabilità dei medici;

CHE si costituiva nel giudizio di appello anche la ASP di Ragusa a tutela delle proprie ragioni tra cui la manleva della Amissima S.p.A.;

CHE la ASP e la Amissima Assicurazioni S.p.A. chiedevano la riforma della sentenza previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa;

Visto l'Atto di Pignoramento notificato dalla controparte in data 20.6.2016 ed acquisito al prot. n.° E 0016965 i cui termini sono prossimi alla scadenza;

CHE nelle cause riunite iscritte al n.° 602/2016 RG e n.° 612/2016 RG veniva resa ordinanza della Corte di Appello in data 22.09.2016 che rigettava le istanze di sospensione parziale della efficacia esecutiva della sentenza non ritenendo sussistente un pregiudizio della Azienda e ritenendo addirittura probabile l'accoglimento del gravame avuto riguardo ai rilevati mossi alla CTU medico legale sotto l'aspetto formale e sostanziale;

Vista la nota Port. n.° U 0024660 del 28.09.2016 di comunicazione alla Amissima da parte della ASP della necessità di procedere al pagamento della somma precettata per la quale è attivo atto di pignoramento, rammentando che le spese legali sono anch'esse a carico della Amissima;

Considerato che la sentenza 773/2015 del Tribunale di Ragusa pone a carico delle parti soccombenenti, da pagare per il tramite dell'Erario, le spese di giudizio pari a €. 23.184,00 al lordo dell'IVA e C.P.A. e spese generali come per legge, (€. 1.155,00 per spese vive + €. 16.000,00 per compensi ed accessori come per legge) salvo il diritto di rivalsa spettanti agli assicurati;

Precisato che il delle sopra dette somme viene fatto dalla Azienda per evitare una azione esecutiva probabile in suo danno con aggravio di spese con animo di rivalsa sia sulla Amissima Assicurazioni che nei confronti degli altri coobbligati ove si rendesse necessario sia per economia di giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento dell'importo risarcitorio come sopra determinato quanto ad €. 212.818,35 per interessi e rivalutazione e quanto ad €. 23.184,00 per spese di giudizio liquidate in sentenza riservarsi di pagare all'erario allorquando ne verrà fatta espressa richiesta, rivalendosi sulla Amissima Assicurazioni S.p.A.;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutti i motivi quanto esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Approvare la spesa necessaria complessiva di €. 236.002,35** per somme dovute giusta

sentenza n.° 773/2015, pubblicata il 17.11.2015, del Tribunale di Ragusa resa a definizione della causa n.° 1828/2010 promossa dai coniugi Iachininoto Salvatore e Pulino Teresa;

- **Liquidare e pagare** la somma di €. 94.585,94 a favore del Sig. Iachininoto Salvatore , secondo le modalità dallo stesso prescelta e cioè con bonifico tramite le seguenti coordinate bancarie: **Codice IBAN IT 14 Q 05036 84482 CC191174115** – BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ag. di MODICA intestato allo stesso;
- **Liquidare e pagare** la somma di €. 118.232,41 a favore della Sig.ra Pulino Teresa, secondo le modalità dalla stessa prescelta e cioè un bonifico tramite le seguenti coordinate bancarie **Codice IBAN IT 14 Q 05036 84482 CC191174115** – BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ag. di MODICA intestato alla stessa;
- **Contabilizzare** il suddetto costo sul conto 202020501 denominato “*altro fondo rischi*”

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	11/12		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 